



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 28/09/2020

OGGETTO:	NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI: APPROVAZIONE.
-----------------	--

L'anno 2020, addì **ventotto**, del mese di **Settembre**, alle ore **19:30**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	X
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	X

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

È presente in videoconferenza l'assessore esterno signora Torri Monica.

La presenza è stata accertata dal Segretario Comunale, previa verifica della compresenza in videoconferenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI: APPROVAZIONE.
-----------------	--

Al momento della trattazione del punto n. 7 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. //

Consiglieri presenti: n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 7 all'ordine del giorno avente ad oggetto "NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI: APPROVAZIONE";

Relazione il **Consigliere delegato Sara Vivenzi**, che si sofferma sulle principali disposizioni del Regolamento.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

Consigliere Elena Medaglia, che fa dichiarazione di voto favorevole ritenendo che la regolamentazione sia un'esigenza avvertita dalla comunità

Consigliere Barbara Morandi, che fa dichiarazione di voto favorevole in quanto la necessità di regolamentazione è stata soddisfatta in maniera soddisfacente.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 7 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito: voti favorevoli: n. 13, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 13 consiglieri votanti su n. 13 presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - Parere di regolarità tecnica
 - Parere di regolarità contabile
 - All. "A": schema di "Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati"

- All. "B": relative planimetrie

Area: SERVIZI TECNICI
Servizio: TECNICO
Assessore proponente: SINDACO
P.O. competente: DOTT. MARCELLO BARTOLINI – SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'attività del Commercio su aree pubbliche al fine di individuare posteggi al di fuori dell'area del mercato settimanale.

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione Consiliare n. 8 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022 e relativi allegati;

Viste le seguenti disposizioni:

- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

Premesso che nuove esigenze del territorio rendono necessario disciplinare l'attività del commercio su aree pubbliche al fine di individuare posteggi al di fuori dell'area del mercato settimanale, e nello specifico l'individuazione di posteggi isolati nelle seguenti località:

- via Parte (zona mercato)
- via Zanardelli (parcheggio ex Bettinsoli Acciai);

come da planimetria identificata come allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii e il D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e in particolare la sezione III "Commercio su aree pubbliche";
- la D.G.R. 06 luglio 2020 n. XI/3338 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche" ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e sostituzione della DGR 27 giugno 2016 n. 5345;

Considerato che la localizzazione individuata è conforme alle prescrizioni urbanistiche del vigente P.G.T.;

Esaminato lo schema di Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con nota prot. n 6533/2020 in data 21/08/2020 il regolamento di cui sopra è stato inviato alle Associazioni di Categoria e dei consumatori affinché formulassero eventuali osservazioni;

Dato atto altresì che nessuna comunicazione in merito risulta pervenuta;

Dato atto infine che il regolamento di cui trattasi è stato esaminato nell'apposita commissione in data 22/09/2020;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati" composto da 12 articoli numerati dal n. 1 al n. 12, nel testo contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale e le relative planimetrie "Allegato B";
3. di dare atto che il regolamento approvato sarà ripubblicato ad intervenuta esecutività ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla intervenuta ripubblicazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente come previsto dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ALLEGATI:

- A schema di "Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati"
- B relative planimetrie

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marcello Bartolini

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 05/10/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 05/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marcello Bartolini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marcello Bartolini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Marcheno, 02/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonella Ferrari

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 42 / 2020 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SERVIZI TECNICI

Oggetto : **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI: APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole.**

23/09/2020

Il Segretario Comunale
Marcello Bartolini / Infocert Spa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 42 / 2020 DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI:
APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Servizi Finanziari

Parere Non Necessario: Attesto che la presente proposta di delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sintesi parere: **parere favorevole**

23/09/2020

Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert Spa

COMUNE DI MARCHENO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1-Ambito di applicazione	pag.3
Art. 2-Individuazione	pag.3

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO II – DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 3-Criteri di assegnazione dei posteggi	pag.4
Art. 4-Esercizio dell'attività	pag.5
Art. 5-Attrezzature, dimensioni e caratteristiche	pag.5
Art. 6-Modalità di vendita	pag.6
Art. 7-Spostamento temporaneo del posteggio e trasferimento	pag.6
Art. 8-Soppressione dei posteggi	pag.6
Art. 9-Subingresso	pag.7
Art. 10-Sospensione temporanea e cessazione dell'attività	pag.7

TITOLO III –.DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E VIGILANZA

Art. 11-Sanzioni e vigilanza	pag.7
------------------------------	-------

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Art. 12-Disposizioni procedurali e finali	pag.7
---	-------

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, effettuato dagli operatori in posteggi isolati mediante banchi di vendita, auto negozi e banchetti.
2. Il presente atto, in coerenza con il quadro normativo detta le disposizioni e individua le localizzazioni dei posteggi isolati in base alla compatibilità viabilistica ed ambientale, avendo come obiettivi: la coerenza con il contesto di riferimento, il rispetto del pluralismo distributivo e la soddisfazione della domanda di consumo.
3. I posteggi sono oggetto di concessione di suolo pubblico.
4. I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione pluriennale.

Art. 2 –Individuazione

1. le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche come previsto dal d.lgs 31.3.1998 n. 114 - articolo 28 – comma 1 – lettera a) per lo svolgimento della vendita al dettaglio mediante posteggi fissi – isolati sono ubicate sul territorio comunale (come da allegata planimetria) nelle seguenti località:

Via Parte (zona mercato)

Via Zanardelli (parcheggio ex Bettinsoli acciai)

- tali aree presentano le seguenti caratteristiche in termini dimensionali:
n° posteggi 2
superficie mq 25,00 cadauno
- la dimensione unitaria dei posteggi non dovrà superare i mq. 25,00 salvo i casi di effettiva e comprovata necessità determinati dalle dimensioni dell'automezzo adibito alla vendita
- i posteggi da assegnare sono:
alimentari posteggi n. 2 individuati con i numeri 1-2

non alimentari posteggi n. 1 individuati con i numeri 2

per ragioni di ordine igienico sanitario le attività di commercio alimentare su aree pubbliche potranno essere autorizzate solamente nelle localizzazioni appositamente contrassegnate all'interno delle aree delimitate in rosso sulla planimetria.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO II – DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 3 – Criteri di assegnazione dei posteggi

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, a seguito di Avviso pubblico in conformità alle disposizioni vigenti, agli operatori che ne faranno richiesta, muniti di autorizzazione di cui alla L.R. 6/2010 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per il settore merceologico individuato, secondo i seguenti criteri:

1. I seguenti criteri, applicabili all'Avviso pubblico, sono definiti dalla dgr 6 luglio 2020 n. X/3338:

Criteri e punteggi applicabili in caso di assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione:

a) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti05

Devono essere garantite almeno 2 condizioni:

- vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua di cui all'art. 20 comma 10 l.r.6/2010;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali.

b) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti03

Deve essere garantito l'impegno a fornire almeno uno dei seguenti servizi:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione;

c) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica punti02

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano: ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

d) A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità d'impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

e) Se non fosse sufficiente, si applica il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Criteri e punteggi applicabili in caso di assegnazione di posteggi isolati esistenti:

a) Criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) L'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al Bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con la seguente ripartizione dei punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni=punti40;

anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni = punti 50;

anzianità di iscrizione oltre 10 anni=punti60.

2) L'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione=punti40.

2. La durata delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio è fissata in anni

Art. 4 – Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività oggetto del presente Regolamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata congiuntamente alla concessione del posteggio isolato, secondo le disposizioni del precedente art. 3, a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, entro i limiti delle disponibilità delle aree individuate dal presente Regolamento e sulla base delle caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche degli stessi.
2. Nell'atto autorizzatorio è indicato il periodo di operatività, le caratteristiche delle attrezzature, le modalità, gli orari di svolgimento dell'attività e la specializzazione merceologica.
3. le caratteristiche di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree individuate sono le seguenti:

POSTEGGIO N. 1 – ALIMENTARE (Via Parte) - POSTEGGIO PERMANENTE

periodo: settimanale

giorno: LUNEDI' – SABATO

orario: 07,00 – 14,00

POSTEGGIO N. 2 – ALIMENTARE (Via Zanardelli) – POSTEGGIO STAGIONALE

periodo: settimanale

giorno: MARTEDI' – GIOVEDI'

orario: 07,00 – 14,00

POSTEGGIO N. 2 – NON ALIMENTARE (Via Zanardelli) – POSTEGGIO STAGIONALE

periodo: settimanale

giorno: LUNEDI' - VENERDI'

orario: 07,00 – 14,00

4. Ogni titolare di autorizzazione e concessione è obbligato:
 - a) al pagamento della tassa di Occupazione suolo pubblico determinata dal Comune;
 - b) al pagamento della quota relativa ai cosiddetti servizi accessori, costi di gestione e di amministrazione necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumi elettrici e idrici, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia e spazzamento dell'area, sorveglianza);
 - c) alla pulizia dell'area del posteggio ed alla corretta gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti nel comune di Marcheno;
 - d) a non dividere, il posteggio con altri, neppure transitoriamente;
 - e) ad esibire in originale l'autorizzazione a richiesta degli organi di vigilanza.
5. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle concesse, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito o passi carrabili.
6. In caso di volontaria sospensione dell'attività di vendita, il titolare di autorizzazione e concessione di posteggio rimane obbligato per il periodo di sospensione, al pagamento della TOSAP e delle spese relative ai servizi accessori.

Art. 5 – Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

1. Il commercio di cui al presente Regolamento può essere esercitato in banchi di vendita, auto negozi, banchetti/trespoli, gazebo.
Le dimensioni degli stessi non possono avere perimetro superiore a:

- **banco di vendita (prodotti ortofrutticoli) 24 mt**, se esclusiva esposizione senza automezzo; **banco di vendita con automezzo adiacente 25 mt totali**;
 - **auto negozio 25 mt**, appositamente omologato;
 - **banchetto/trespole 4mt**;
 - **area attrezzata all'attività di somministrazione** (incluse eventuali strutture amovibili di servizio - gazebo): fino ad un massimo di **25 mt**;
2. Le attrezzature non possono essere difformi da quanto autorizzato e le merci esposte devono essere collocate entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
 3. Le attrezzature devono essere dotate di certificati ai sensi della normativa vigente, in particolare sulla sicurezza e in materia di igiene degli alimenti, che devono essere esibite a richiesta agli organi preposti ai controlli.
 4. L'esposizione della merce è consentita solo sulla struttura autorizzata. È fatto divieto di usare carrelli fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta alle attrezzature espressamente autorizzate.
 5. È fatto divieto agli operatori di fissare al suolo in modo permanente o, comunque anche in via episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali sul posteggio assegnato.
 6. È fatto obbligo agli operatori di tenere pulito dai rifiuti lo spazio occupato nonché di rimuovere le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi al fine di ogni giornata di attività, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati.
 7. L'occupazione è concessa in conformità alle Leggi e Regolamenti vigenti.

Art. 6 – Modalità di vendita

1. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alla proprietà di terzi.
2. Nell'area del posteggio è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici ovvero da sorgenti non inquinanti sia per quanto riguarda le emissioni che il rumore
3. L'attività di vendita e di somministrazione, nonché di preparazione e cottura di prodotti alimentari è soggetta alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria.
4. I prodotti esposti sui banchi di vendita devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di commercio.

Art. 7 – Spostamento temporaneo del posteggio e trasferimento

1. Per spostamento temporaneo del posteggio, si intende l'assegnazione temporanea di un posteggio sostitutivo, a causa di motivi di pubblico interesse e/o di pubblica sicurezza.
2. L'assegnazione temporanea, limitata al periodo necessario all'eliminazione dei motivi di cui al precedente comma 1, è disposta con provvedimento dirigenziale in condivisione con i cessionari coinvolti.
3. Per le motivazioni di cui al comma 1, qualora di carattere non transitorio, può essere disposto anche il trasferimento definitivo, che comporta l'istituzione di un nuovo posteggio isolato e la soppressione del precedente.

Art. 8 - Soppressione dei posteggi

1. La soppressione dei posteggi isolati, anche temporaneamente, può essere disposta dal

Comune per:

- a. motivi di pubblico interesse;
- b. cause di forza maggiore;
- c. limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico – sanitari.

Art. 9 – Subingresso

1. Il trasferimento a terzi, in proprietà o gestione, dell'azienda o ramo di azienda relativa al posteggio, per atto fra vivi o mortis causa, comporta la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione amministrativa e concessione in continuità con la precedente.
2. Il subentrante acquisisce l'anzianità maturata sull'autorizzazione oggetto di subingresso.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, per il settore alimentare, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 10 – Sospensione temporanea e cessazione dell'attività

1. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 4 ogni anno solare, previa comunicazione di sospensione al Comune.
2. La concessione di posteggio può cessare anche prima della decorrenza del termine per rinuncia del titolare.
3. La concessione di posteggio cessa alla decorrenza del termine ivi stabilito, senza che ciò ingeneri alcuna diritto nel titolare.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E VIGILANZA

Art. 11 – Sanzioni e vigilanza

1. Al presente Regolamento si applicano le disposizioni sanzionatorie vigenti nonché quelle di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'autorizzazione è sospesa, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i., nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non contemplate dalle norme sopra indicate, costituiscono illeciti amministrativi assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Art. 12 – Disposizioni procedurali e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.
2. Nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche andranno rispettate tutte le norme previste dal D.Lgs. 114/1998, dalla Legge Regionale 6/2010, dalla DGR XI/3338/2020-nonchè dai regolamenti comunali.



